

Pubblicato il 21/12/2022

N.07811 2022 REG.PROV.CAU.
N. 06328/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6328 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Adriana Giovanna Tuzzeo, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Caudullo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione
Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per
posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua
inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia di cui al Decreto

dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 68/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;

2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25 - Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;

3) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;

4) dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;

5) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari.

7) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento

per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente;

nonché, per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la conseguenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale;

e, per la condanna

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento conseguenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tuzzeo Adriana Giovanna il 15/12/2022:

per l'annullamento

1) della graduatoria generale di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria, nonché dell'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai fini del conseguimento

dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso AB25 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Sicilia di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania del 18.10.2022 prot.39569 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di integrazione e rettifica della graduatoria e dell'elenco sub 1 impugnati, nonché della medesima graduatoria ed elenco come da ultimo rettificata prot. n. 45340 del 1.12.2022, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

3) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie ed elenchi impugnati, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente;

nonché, per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale;

e, per la condanna

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *"...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati presenti nella graduatoria impugnata con motivi aggiunti che parte ricorrente dovrà effettuare mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero resistente, nel rispetto delle modalità e dei termini indicata dall'ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi di cui in parte motiva.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO